

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 250 DEL 17.06.2013

---

OGGETTO: TRIBUTI – PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

---

L'anno duemilatredici il diciassette del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE		X
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE		X
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**TRIBUTI – PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il D. Lgs. n. 507/1993 con il quale è stata emanata la normativa disciplinante l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni nonché la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 453 del 26/11/2012 con la quale è stata disposto di prorogare al 30/06/2013 la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, a favore degli attuali concessionari, rispettivamente I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l., con sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio 76, e uffici amministrativi in La Spezia, Viale Italia n. 136, (C.F. 02478610583, P. IVA 01062951007) e M.T. S.p.A., società del Gruppo Maggioli con sede legale a Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8, (C.F. 06907290156, P. IVA 02638260402), alle condizioni attualmente in corso;

Dato atto che entrambi i servizi, svolti da società iscritte all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 446/1997, sono finora stati svolti con soddisfazione e buon esito per il Comune;

Visto l'organico attuale dell'Ufficio Tributi del Comune ed attestata l'impossibilità di gestire direttamente i tributi di cui all'oggetto;

Considerato il perdurare della particolare fase di cambiamento e di transizione in cui si trova il settore della fiscalità locale, per via dell'evoluzione normativa in atto, con modifiche in parte già definite o parzialmente definite con l'introduzione di nuove imposte municipali, tra cui, in particolare, l'imposta municipale secondaria, di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 23/2011, prevista a decorrere dall'anno 2014 proprio in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;

Posto che la disciplina generale le dell'imposta municipale secondaria è stata demandata dall'art. 11, 2<sup>a</sup> comma del D. Lgs. n. 23/2011 ad altro apposito provvedimento regolamentare, sulla base di una serie di criteri individuati dal medesimo art. 11;

Valutata inoltre la complessa manovra di revisione del sistema di riscossione delle entrate dei Comuni, come previsto dall'art. 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies del decreto-legge 70/2011 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 1, commi dal n. 537 al n. 545 della L. n. 228/2012;

Richiamato l'art. 9 comma 4 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui, in attesa del riordino della

disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, erano stati stabiliti al 30 giugno 2013;

Visto l'art. 10, comma 2 ter, del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2013 n. 64, secondo cui i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013;

Dato atto del carattere annuale che caratterizza sia l'imposta comunale sulla pubblicità che la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e ritenuto che esistano fondate ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per definire con sufficiente chiarezza il contenuto degli atti da porre a base di una gara per l'affidamento in concessione a terzi della riscossione e dell'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Valutato quindi che non sia conseguentemente opportuno avviare la procedura di gara ma sia piuttosto più ragionevole e prudente prorogare al 31/12/2013 gli affidamenti in essere con gli attuali concessionari, nelle more dell'auspicata definizione del quadro normativo afferente la definizione del quadro dei tributi locali nonché la relativa modalità di riscossione spontanea e coattiva;

Visto l'assenso alla continuazione del servizio manifestato dagli attuali concessionari a prorogare il servizio in essere con il Comune;

Ritenuto, per tutto quanto premesso, di prorogare al 31/12/2013 la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche alle medesime condizioni dei contratti attualmente in essere;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

### **DELIBERA**

1. di prorogare al 31/12/2013 la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, a favore degli attuali concessionari, rispettivamente I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l., con sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio 76, e uffici amministrativi in La Spezia, Viale Italia n. 136, (C.F. 02478610583, P. IVA 01062951007) e M.T. S.p.A., società del Gruppo Maggioli con sede legale a Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8, (C.F. 06907290156, P. IVA 02638260402), alle condizioni attualmente in corso;
  2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.
-